

# Modello Operativo verifiche Green pass

Redatto ai sensi dell'art 3 comma 5 D.L. 127/2021

Revisione	Data	Note	Firma
00	12/10/2021	Prima stesura	<i>Marcello Tacchini</i>

## **INTRODUZIONE**

Il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 (“Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”), pubblicato nella GU n. 226 del 21.09.2021, ha introdotto l'obbligo, per chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta

I datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni e devono definire entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche.

## **SCOPO**

Il presente documento definisce le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche della certificazione verde COVID-19 così come previsto dall'art. 3 comma 5 D.L. 127/2021.

## **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

- **D.L. 127/2021** “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening” (GU Serie Generale n.226 del 21-09-2021)
- **D.L. 52/2021** “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.” (GU Serie Generale n.96 del 22-04-2021)
- **DPCM 17 giugno 2021** “Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»” (GU Serie Generale n.143 del 17-06-2021)

## **AMBITO DI APPLICAZIONE**

Le disposizioni, ai sensi degli art. 3 commi 1 e 2 del D.L. 127/2021, si applicano a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni, all'interno dei locali della società.

Ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 127/2021 le disposizioni non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

## **STRUTTURA AZIENDALE:**

Popolazione lavorativa:

<b>Mansione/Ruolo</b>	<b>Numero</b>	<b>Note</b>
Legali rappresentanti	2	
Dipendenti	2	
Esterni	1	DPO
<b>Totale lavoratori che effettuano l'accesso in azienda</b>	<b>5</b>	

Orario lavorativo:

Gli uffici sono aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30.

## **INGRESSI DI ACCESSO LUOGO DI LAVORO**

L'azienda ha un unico punto di accesso (Porta di ingresso)

## **METODOLOGIA DI VERIFICA**

Premesso che:

- L'accesso ai locali viene effettuato in orari differenti poiché i lavoratori, per la tipologia di attività della società, possono effettuare durante la giornata lavorativa visite presso i clienti;
- I lavoratori possono recarsi direttamente nel luogo della prestazione di lavoro esterna (presso i clienti) e non in azienda;
- L'azienda non è dotata di un servizio di Reception.

La Società ha optato per un'organizzazione con verifiche a campione effettuato prioritariamente all'ingresso dei locali. Sono inoltre previste verifiche a campione durante l'orario lavorativo.

La frequenza dei controlli è pianificata in modo tale da poter garantire la copertura totale settimanale dei soggetti verificati.

## **INCARICATI DELL'ACCERTAMENTO**

Gli accertamenti saranno effettuati esclusivamente dai legali rappresentanti della Società:

- Marcello Tacchini
- Tommaso Maria Nogara

Nessun altro soggetto è autorizzato ad effettuare verifiche del personale.

L'incaricato:

- Deve procedere alla verifica del possesso della Certificazione verde da parte di chi intende accedere nei locali mediante l'applicazione "VerificaC19" scaricata su dispositivo mobile o altra apparecchiatura idonea;
- Non può in alcun caso raccogliere i dati dell'intestatario in qualunque forma, fotocopiando pass o documenti di identità o salvando file su supporti elettronici o facendosi inviare via e-mail o WhatsApp;
- Può richiedere l'intervento della forza pubblica nel caso in cui non venisse esibito il certificato verde Covid- 19 e/o su richiesta il documento d'identità e l'interessato non rispettasse l'intimazione all'allontanamento.
- Deve garantire che le verifiche siano eseguite garantendo la riservatezza e il rispetto della dignità delle persone.

## **MODALITÀ VERIFICA**

Le verifiche delle certificazioni verdi sono effettuate con le modalità indicate dall' 13 del DPCM 17 giugno 2021, utilizzando esclusivamente l'applicazione mobile Verifica-C19 installata su dispositivi aziendali.

L'incaricato richiede la Certificazione al lavoratore, il quale deve mostrare il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo) verificandone la corrispondenza dei dati anagrafici.

### **Fasi verifica:**

1. Richiesta esibizione QR Code Certificazione verde COVID-19
2. Scansione tramite applicazione "VerificaC19"
3. Verifica corrispondenza dati anagrafici
5. Accesso al luogo di lavoro se certificato è valido e c'è corrispondenza
6. Non accesso ed allontanamento del lavoratore se il certificato risulta non valido o scaduto
7. Non accesso ed allontanamento mancata corrispondenza dei dati anagrafici visualizzati dall'Applicazione.

**ESITO NEGATIVO DELLA VERIFICA**

Ai sensi dell'art. 3 commi 6 e 7 del D.L. 127/2021:

I lavoratori, nel caso in cui comunicano di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

Dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.

**DOTAZIONE APPARECCHIATURE PER LA VERIFICA**

<b>Strumentazione</b>	<b>Numero</b>
Smartphone aziendale con app VerificaC19	2
Tablet con app VerificaC19	0

**AGGIORNAMENTO**

Il presente documento ed i documenti ad esso collegati vengono aggiornati in particolare a seguito di: variazioni normative, provvedimenti dell'Autorità di controllo per la protezione dei dati personali, modifiche organizzative, utilizzo di nuove tecnologie.

**ENTRATA IN VIGORE**

Le disposizioni contenute nel presente documento entrano in vigore il giorno 15 ottobre 2021 e rimarranno in vigore fino al 31/12/2021.

Novara, 12/10/2021

Solutions s.r.l.

*Marcello Tacchini*

---